

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1640

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VELO, ATTILI, CECCUZZI, CORDONI, FIANO, FILIPPESCHI, FRANCI,
LOVELLI, MARIANI, NICCHI, RIGONI, SPINI, VENTURA**

Disposizioni in materia di continuità territoriale per l'Isola d'Elba

Presentata il 14 settembre 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per quanto riguarda la rete aerea italiana a livello della Toscana, la Comunità europea (decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996) riconosce quali collegamenti di interesse comunitario le città di Pisa e di Firenze, nonché l'Isola d'Elba quale « punto di accesso ». Ciò significa che i progetti concernenti questi aeroporti, finalizzati agli obiettivi comunitari di sviluppo della rete, possono essere oggetto di finanziamenti comunitari.

Benché la struttura dell'Isola d'Elba sia in grado di acquisire un traffico con aeromobili tra i 40 e i 50 posti, i molteplici vettori contattati trovano non poche difficoltà a garantire linee di collegamento con i principali aeroporti nazionali, a causa dello squilibrio tra i costi e i ricavi relativi alla gestione delle linee. Produrre azioni che possano stimolare

l'uso dell'aereo diventa pertanto essenziale per dare continuità e sviluppo all'attività aeroportuale dell'Isola, così da garantire alle popolazioni residenti gli stessi diritti di chi abita in continente e aprire nuove vie all'industria turistica che rappresenta il settore fondamentale dell'economia locale e che da alcuni anni sta attraversando una fase di stagnazione. Per tutte queste ragioni riteniamo che l'Isola d'Elba debba poter fruire (come già Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, Regio Calabria, Messina, Foggia e le isole di Pantelleria e di Lampedusa, ai sensi dell'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni) della speciale disciplina prevista dall'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per garantire, in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Con-

siglio, del 23 luglio 1992, la continuità territoriale della località « svantaggiate ».

In questo modo non solo si soddisfa la giusta esigenza degli elbani di usufruire degli stessi diritti dei cittadini continentali, ma si risolve anche la palese contraddizione di un aeroporto (quello dell'Isola di Elba) che pur presentando un interesse

per la Comunità europea non può disporre degli aiuti comunitari, mentre altre località, quali alcune di quelle citate, pur non ricoprendo analogo interesse per la Comunità europea (non fanno cioè parte della rete transeuropea di cui alla decisione 1692/96/CE), possono disporre invece degli aiuti comunitari.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, si applicano anche all'Isola d'Elba, nel rispetto di quanto previsto del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, e successive modificazioni. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,30



15PDL0015020